



ASSOLOMBARDA

**REGOLAMENTO
GRUPPI
MERCEOLOGICI**

20 giugno 2005

Il Regolamento vigente è stato approvato dalla Giunta dell'Associazione il 14 dicembre 1987. Aggiornato dalla Giunta del 31 marzo 1993, del 6 giugno 1994 e dall'Assemblea Generale del 2 giugno 1998.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2000.

Modificato dalla Giunta del 15 dicembre 2004 e aggiornato dall'Assemblea del 20 giugno 2005.

INDICE

Art.	1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	4
Art.	2 - Scopi	“	4
Art.	3 - Elenco dei Gruppi merceologici	“	4
Art.	4 - Inquadramento delle imprese nei Gruppi merceologici	“	4
Art.	5 - Costituzione, scorporo e fusione dei Gruppi merceologici	“	5
Art.	6 - Elencazione degli Organi	“	5
Art.	7 - Assemblea del Gruppo	“	5
Art.	8 - Convocazione dell'Assemblea	“	5
Art.	9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	“	6
Art.	10 - Compiti dell'Assemblea	“	7
Art.	11 - Sostituzione Consiglieri	“	7
Art.	12 - Consiglio del Gruppo merceologico	“	8
Art.	13 - Convocazione del Consiglio	“	8
Art.	14 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio	“	8
Art.	15 - Compiti del Consiglio	“	8
Art.	16 - Presidente e Vice Presidenti del Gruppo merceologico	“	9
Art.	17 - Disposizioni generali sui sistemi di votazione	“	10
Art.	18 - Risorse organizzative	“	10
Art.	19 - Rinvio	“	10
	Disposizioni transitorie	“	10

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi merceologici previsti all'art. 41 dello Statuto di Assolombarda

Art. 2 – Scopi

I Gruppi merceologici hanno il compito di esprimere, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che vi appartengono e di rappresentarne le esigenze negli Organi generali dell'Associazione.

I Gruppi merceologici rappresentano il tramite statutariamente necessario per la partecipazione alla vita dell'Associazione e per l'accesso agli Organi associativi.

Nell'attività dei Gruppi deve essere attuata quella continua partecipazione delle imprese associate alla vita associativa che consenta la massima rispondenza possibile fra l'opera dell'Associazione e gli interessi delle singole imprese.

Art. 3 – Elenco dei Gruppi merceologici

I Gruppi merceologici in cui attualmente si articola l'Associazione sono i seguenti:

- 1) Alimentazione
- 2) Attività estrattive e materiali edili
- 3) Aziende videofonografiche
- 4) Chimici
- 5) Editoria e comunicazione
- 6) Energia
- 7) Gomma-Plastica
- 8) Industrie varie
- 9) Legno e arredo
- 10) Metalmeccanici
- 11) Sanità
- 12) Servizi di Telecomunicazione
- 13) Servizi per la comunicazione d'impresa
- 14) Sistema Moda
- 15) Terziario industriale
- 16) Terziario innovativo
- 17) Terziario turistico
- 18) Trasporti

Art. 4 – Inquadramento delle imprese nei Gruppi merceologici

Ogni impresa associata è inquadrata, di norma, in un Gruppo merceologico in base all'attività da essa esercitata. Qualora l'impresa applichi un CCL gestito da altro Gruppo merceologico, la stessa sarà inquadrata anche in tale ulteriore Gruppo. In tal caso l'inquadramento nei due Gruppi merceologici avverrà in misura paritetica.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito uno specifico Gruppo merceologico sono riunite nel Gruppo Industrie varie.

Art. 5 – Costituzione, scorporo e fusione dei Gruppi merceologici

Per la costituzione e la permanenza di un Gruppo merceologico è necessario che esso, per numero delle imprese o, per totale dei dipendenti o per quote significative di mercato, sia di rilevanza tale da richiedere una specifica organizzazione rappresentativa.

L'istanza di costituzione di nuovo Gruppo merceologico, adeguatamente motivata, deve essere presentata alla Giunta dal Presidente dell'Associazione.

La Giunta, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dal comma I del presente articolo, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di costituzione di nuovo Gruppo merceologico derivante da scorporo da Gruppo già costituito, e in caso di fusione di più Gruppi merceologici. In entrambi i casi l'istanza verrà preventivamente sottoposta al parere obbligatorio ma non vincolante delle Assemblee dei Gruppi merceologici interessati.

In caso di fusione di due o più Gruppi merceologici, il Presidente e gli eventuali Membri aggiunti dei Gruppi merceologici interessati mantengono, fino a scadenza del loro mandato, la carica ricoperta nella Giunta dell'Associazione.

In caso di scorporo, gli eventuali Membri aggiunti che fanno parte della Giunta dell'Associazione vengono rideterminati nel numero. A tal fine il Consiglio del Gruppo merceologico dal quale è avvenuto lo scorporo procede a nuove elezioni.

In caso di costituzione di nuovo Gruppo merceologico, anche derivante da scorporo da Gruppo merceologico già costituito, il Presidente, e gli eventuali Membri aggiunti, assumono la carica di membro nella Giunta dell'Associazione dal momento della loro elezione.

Art. 6– Elencazione degli Organi

Gli organi del Gruppo merceologico sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente, il Vice o i Vice Presidenti.

Art. 7- Assemblea del Gruppo

L'Assemblea del Gruppo merceologico è composta da tutte le imprese associate appartenenti al Gruppo stesso, rappresentate in base alle disposizioni di cui all'art. 38, comma III, dello Statuto dell'Associazione.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo di norma una volta all'anno nel primo trimestre. Deve essere convocata inoltre ogni qualvolta il

Consiglio lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle imprese del Gruppo.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno 20 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno che prevede l'elezione dei membri del Consiglio del Gruppo deve essere inviato alle imprese del Gruppo merceologico almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, anche per via telematica, affinché le stesse possano candidare propri rappresentanti.

I nomi dei candidati pervenuti non oltre i quindici giorni precedenti le elezioni saranno riportati a stampa nelle schede di votazione.

Art. 9 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo merceologico in carica.

Ogni impresa associata partecipante all'Assemblea ha diritto al numero dei voti corrispondenti alla percentuale di contributi dovuti dalla stessa rispetto al totale dei contributi dovuti da tutte le imprese del Gruppo moltiplicato per 100, con arrotondamento all'unità superiore se il numero frazionario decimale è superiore alla metà.

I dati di riferimento sono quelli alla data del 30 novembre dell'anno precedente le elezioni. Le aziende iscritte dopo tale data avranno diritto ad un numero di voti pari al numero minimo dei voti spettanti alle aziende del medesimo Gruppo.

Il criterio per la determinazione del numero dei voti spettanti si applica alle singole imprese, separatamente considerate, anche quando esse siano controllate da un'unica capogruppo.

Nella determinazione della graduatoria dei candidati che abbiano riportato pari numero di voti, prevale il candidato votato nel maggior numero di schede.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

I rappresentanti delle imprese di cui all'art. 38, comma III dello Statuto, possono conferire per iscritto a rappresentanti di altre imprese, ovvero a soggetti non aventi tali requisiti se appartenenti alla medesima azienda, delega di voto nell'Assemblea del Gruppo. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee. Nessuno può esprimere il voto per più di un'impresa oltre a quella di appartenenza.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, e nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Nel rispetto del successivo art. 17, per l'elezione dei membri del Consiglio del Gruppo merceologico le grandi e le piccole imprese eleggono separatamente i rispettivi rappresentanti, salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio del Gruppo merceologico vengono eletti secondo i seguenti parametri :

- un massimo di 10 Consiglieri fino a 5.000 dipendenti delle imprese che fanno parte del Gruppo;
- un massimo di 20 Consiglieri fino a 25.000 dipendenti delle imprese che fanno parte del Gruppo;
- un massimo di 30 Consiglieri fino a 100.000 dipendenti delle imprese che fanno parte del Gruppo;
- un massimo di 40 Consiglieri oltre 100.000 dipendenti delle imprese che fanno parte del Gruppo.

Ciascun elettore vota, nell'ambito della propria lista, per un numero di candidati che non supera i due terzi dei seggi da coprire.

Nell'ambito del Gruppo merceologico di appartenenza, le imprese hanno facoltà di candidare un proprio rappresentante per l'elezione alla carica di Consigliere.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea del Gruppo merceologico:

- a) esprime pareri e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il comparto merceologico di appartenenza e gli interessi delle imprese che ne fanno parte;
- b) delibera, se richiesta, sulla relazione del Presidente;
- c) nell'ambito dei parametri stabiliti al precedente art. 9, comma XI, determina il numero dei membri del Consiglio del Gruppo merceologico;
- d) elegge i membri del Consiglio del Gruppo merceologico. Gli eletti durano in carica due anni;
- e) determina, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati di cui all'articolo 8, comma II dello Statuto, ratificando le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio del Gruppo;
- f) approva i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro di cui al successivo art. 15 lett. f);
- g) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito alla richiesta delle imprese di scorporo dal proprio Gruppo merceologico o di fusione di più Gruppi merceologici, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 11 – Sostituzione Consiglieri

Se nel corso del mandato un Consigliere cessa dall'incarico per qualsiasi ragione, il Consiglio del Gruppo merceologico, su proposta del Presidente, ha facoltà di sostituirlo mediante cooptazione secondo quanto disposto dall'art.17 del presente Regolamento.

Art. 12 – Consiglio del Gruppo merceologico

Il Consiglio del Gruppo merceologico è composto dal numero di membri stabilito dalla propria Assemblea secondo i parametri di cui all'art. 9, comma XI.

Il Consiglio del Gruppo merceologico si riunisce di norma quattro volte all'anno e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente del Gruppo merceologico o lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 13– Convocazione del Consiglio

Il Consiglio del Gruppo merceologico è convocato dal suo Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Gruppo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio del Gruppo Merceologico è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio con arrotondamento all'unità più prossima.

Ciascun Consigliere ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, e nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

L'elezione del Presidente del Gruppo è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni è redatto verbale.

Art. 15 – Compiti del Consiglio

Spetta al Consiglio del Gruppo merceologico di:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- b) eleggere, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti, fino a un massimo di quattro, in ragione di uno ogni 5.000 dipendenti, o frazione, delle imprese che fanno parte del Gruppo;
- c) eleggere, eccezionalmente anche al di fuori del Consiglio, i Membri aggiunti nella Giunta dell'Associazione, secondo i parametri previsti dall'art. 41 dello Statuto. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di ulteriori due bienni consecutivi.

Sono da considerarsi Membri aggiunti, in via prioritaria, i Vice Presidenti del Gruppo; laddove il numero dei Membri aggiunti spettante sia inferiore rispetto a

quello dei Vice Presidenti, il Consiglio nominerà, su proposta del Presidente, il o i Vice Presidenti che assumeranno l'incarico di Membro aggiunto.

Il Membro di Giunta non può rappresentare più di un Gruppo merceologico;

- d) rendersi interprete, tramite il suo Presidente, presso gli Organi dell'Associazione, delle necessità del comparto merceologico in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;
- e) disporre circa l'erogazione e l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 8, comma II, dello Statuto, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica dell'Assemblea del Gruppo;
- f) trattare con le Organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze statutariamente definite, tramite Consiglieri all'uopo incaricati, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al Gruppo. Il ricorso a tale ambito di contrattazione è possibile esclusivamente nel caso in cui a livello confederale non sia prevista contrattazione nazionale collettiva di lavoro ovvero nel caso in cui vi sia uno specifico rinvio da parte del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. I contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro hanno efficacia se approvati dall'Assemblea del Gruppo e ratificati dalla Giunta dell'Associazione la quale ne autorizza la sottoscrizione vincolante da parte del Presidente o di un Vice Presidente del Gruppo stesso.
Spetta al Consiglio, inoltre, di emanare nell'ambito delle direttive generali dell'Associazione, le norme e le istruzioni di carattere generale da osservarsi dai membri del Gruppo stesso;
- g) designare i rappresentanti del Gruppo in tutti gli enti, organi o commissioni in cui sia prevista la rappresentanza dello stesso;
- h) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle domande di ammissione nonché sulla proposta di espulsione dall'Associazione delle aziende appartenenti al Gruppo, ai sensi degli artt. 5 comma IV e 11 comma V, dello Statuto;
- i) proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa comunicazione al Presidente della stessa, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 dello Statuto, qualora le imprese associate si rendano inadempienti a obblighi derivanti dallo Statuto stesso o dal presente Regolamento;
- l) organizzare la propria attività anche attraverso sezioni o gruppi di lavoro;
- m) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente del Gruppo.

Art. 16 – Presidente e Vice Presidenti del Gruppo merceologico

Il Presidente del Gruppo merceologico è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo ed è espressione unitaria di tutte le imprese che costituiscono il Gruppo stesso.

Il Presidente rappresenta il Gruppo nei rapporti interni nonché le esigenze dello stesso nelle sedi esterne secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti associativi e secondo le deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti

Organi dell'Associazione. Può convocare riunioni per gruppi di imprese ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito in ogni sua funzione e compito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di un ulteriore biennio consecutivo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due ulteriori bienni consecutivi.

Art. 17 – Disposizioni generali sui sistemi di votazione

Nelle elezioni di ciascun Gruppo merceologico dovrà essere assicurata equa rappresentanza alle grandi e alle piccole imprese.

Art.18 – Risorse organizzative

I Gruppi merceologici si avvalgono di risorse adeguate inserite nella struttura organizzativa dell'Associazione.

Art.19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto dell'Associazione.

Disposizioni di attuazione e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004, data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Associazione.

Le nuove disposizioni riguardanti le elezioni da parte dell'Assemblea dei Gruppi merceologici di cui agli artt. 8, 9, 10, trovano applicazione dalla prima scadenza in cui si deve procedere alla rinnovazione dei membri dei Gruppi stessi nell'anno 2006.

STATUTO ASSOLOMBARDA (norme di rinvio)

Art. 2 – Scopi

L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate, la promozione dei valori della imprenditorialità, provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate stesse nonché curando la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i lavoratori dipendenti dalle medesime, anche stipulando contratti e regolamentazioni aziendali o collettive ai sensi dell'art. 24, lettere p) e q);
- b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali del lavoro concernenti le imprese associate, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
- c) prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni del lavoro nelle imprese;
- d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi delle imprese associate anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle imprese medesime;
- e) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- g) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale;
- h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari comparti merceologici presenti nel territorio e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli

specifici interessi e della consistenza dei Gruppi merceologici che la compongono;

- l) favorire e promuovere, in armonia col Sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale imprenditoriale;
- n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.

Al fine del raggiungimento di tali scopi l'Associazione è impegnata a migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale nel quale operano le imprese associate.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte senza obiettivi di lucro, in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema. L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispira ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osservanza tutti gli associati.

Art. 5 – Ammissione

La domanda di adesione ad associato deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve indicare il nominativo di uno o più Legali Rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di adesione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri, che decideranno in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'accoglimento delle domande di adesione a un Vice-Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo stesso sulle eventuali eccezioni.

La Giunta può delegare il riesame delle domande di adesione ad un apposito Comitato Tecnico appositamente costituito.

L'ammissione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.

Art. 8 – Contributi

Le imprese associate sono tenute alla corresponsione di contributi a favore della Associazione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinati ai sensi del disposto dell'art. 19 lettera f) del presente Statuto.

Le imprese associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dal Gruppo merceologico di appartenenza e previsti dal XV comma dell'art. 41.

I partecipanti al Gruppo Giovani Imprenditori sono tenuti al versamento delle quote di adesione previste dal V comma dell'art. 43.

L'Associazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote e, nelle ipotesi di cui al II e III comma, prima di procedere sente il parere degli Organi di competenza.

Art. 11 – Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto, per le inadempienze di lieve entità;
- b) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione e da ogni attività associativa;
- c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche associative o dagli incarichi esterni ricoperti;
- d) sospensione dall'elettorato attivo o passivo e dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- e) espulsione dall'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 12 lett.d).

La sanzione di cui alla lettera a) è irrogata dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate, mediante ratifica, dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di cui al comma precedente.

Sull'espulsione il Consiglio Direttivo sente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione, il parere si intenderà favorevole.

Di tale provvedimento verranno informate le competenti Associazioni confederate qualora l'Azienda sia anche ad esse aderente.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) c) d) e) avviene previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni.

Per le inadempienze di tipo contributivo il Consiglio Direttivo può delegare l'istruttoria ad un apposito Comitato Tecnico.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Proibiviri, privo di efficacia sospensiva, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.

Art. 14 – Componenti dell'Associazione

Sono parti componenti dell'Associazione:

- a) Gruppi Merceologici;
- b) PiccolaImpresa;

c) Gruppo Giovani Imprenditori;

d) Organizzazione zonale.

Il funzionamento delle singole Componenti nelle quali l'Associazione si articola è disciplinato, nei limiti fissati dal presente Statuto, da appositi Regolamenti approvati dalla Giunta previa delibera, per quelli relativi ai punti b) c) d) del precedente comma, dei competenti Organi delle suddette Componenti .

I Regolamenti devono essere coerenti con i principi del presente Statuto.

Art.35 – Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall'Assemblea negli anni pari.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Il Collegio è composto da tre Revisori contabili effettivi e da due supplenti, scelti anche al di fuori dell'Associazione.

Almeno uno dei Revisori contabili effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Risultano eletti Revisori contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori contabili effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente le caratteristiche di cui al precedente comma IV, subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia la suddetta qualifica.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità dell'andamento della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 37 – Disposizioni generali sui sistemi di votazione

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori. In caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano per età.

Nelle delibere a scrutinio segreto diverse da quelle di cui al comma precedente, in caso di parità, la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente può, a suo giudizio, ripetere la votazione a scrutinio segreto per non più di due volte, dopo di che ricorrerà a quella palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le elezioni del Presidente dell'Associazione nonché dei Presidenti dei Gruppi merceologici, di Piccola Impresa e dei Giovani Imprenditori, sono deliberate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle altre cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, in tutte le deliberazioni a maggioranza assoluta non si tiene conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Nelle adunanze di tutti gli organi dell'Associazione il voto non può essere delegato, salvo quanto previsto dagli artt. 33, comma III e 38, comma III dello Statuto. I Regolamenti possono tuttavia ammettere ulteriormente deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.

Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un collegio, ciascun elettore vota per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'Organo interessato vengono invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Art. 38 – Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 19 lett. c), 25 III comma, 34 e 35 del presente Statuto e salvo diversa disposizione di Regolamento.

Il possesso dei predetti requisiti viene accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura o subito dopo la nomina e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o il Legale Rappresentante o il Presidente o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati o, su delega scritta dell'impresa, soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità aziendale di grado rilevante.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti implica la decadenza dalla carica che decorrerà a far data dalla comunicazione dell'impresa associata.

Coloro che sono chiamati a qualunque carica associativa sono tenuti ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico vigente e non potranno esprimersi in nome dell'Associazione se non appositamente delegati dal Presidente della stessa.

Gli stessi, laddove rinuncino alla carica, devono darne comunicazione scritta all'Organo collegiale dal quale si dimettono e al Presidente dell'Associazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio o, in caso contrario, dal momento in cui il Collegio si è ricostituito. Se viene meno la maggioranza del Collegio, l'Organo si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia alla carica da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto o Regolamento, in ogni caso di cessazione del titolare di una carica associativa, si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, per il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il Tesoriere nonché i Membri del Consiglio Direttivo è richiesta anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata, laddove applicabile.

Le cariche dell'Associazione sono gratuite con l'eccezione di quanto previsto nel Regolamento per il Collegio dei Revisori contabili.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di due ulteriori mandati biennali consecutivi.

Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Piccola Impresa hanno durata quadriennale.

I Consiglieri dei Gruppi Merceologici e i Consiglieri dell'Organizzazione zonale sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Salvo diversa disposizione di Regolamento, per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.

Gli stessi criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto non diversamente disciplinati, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici, Piccola Impresa, il Gruppo Giovani Imprenditori e l'Organizzazione zonale istituiti nell'ambito dell'Associazione.

Art 39 – Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità

Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente dei Gruppi merceologici, Presidente di Piccola Impresa, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Revisore contabile, Tesoriere non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all'interno dell'Associazione, tranne quelle di membro di Organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione del presente Statuto o di Regolamento. Qualora si determini il cumulo anzidetto, l'interessato potrà optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell'opzione, egli decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell'Associazione.

Coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere Incaricato per il Centro Studi, di Consigliere incaricato, di Tesoriere, di Proboviro, di altro membro del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione nonché

l'incarico di componente della Commissione di Designazione del Presidente sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

In tali casi coloro che ricoprono le cariche di cui al comma IV del presente articolo che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere alla Giunta dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

Eventuali diverse situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta dell'Associazione.

Art. 41

L'Associazione si articola in Gruppi merceologici al fine di consentire l'espressione più diretta ed efficace della volontà delle imprese che vi appartengono e la rappresentazione delle loro esigenze negli Organi generali dell'Associazione.

Nell'attività dei Gruppi deve essere attuata la continua partecipazione delle imprese associate alla vita associativa per consentire la massima rispondenza possibile fra l'opera dell'Associazione e gli interessi delle singole imprese.

Gli Organi del Gruppo merceologico sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
- il Vice o i Vice Presidenti.

Il numero totale dei Membri di Giunta di provenienza dai Gruppi merceologici è determinato in ragione di un componente ogni 3000 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

Spetta a ciascun Gruppo merceologico un numero di Membri aggiunti in Giunta in ragione della percentuale di contributi dovuti dalle imprese del Gruppo stesso.

Il peso complessivo di ciascun Gruppo merceologico in Giunta è determinato dal numero totale dei membri di provenienza del Gruppo stesso.

Il Presidente di ciascun Gruppo merceologico fa parte della Giunta dell'Associazione.

Sono da considerarsi Membri aggiunti, in via prioritaria, i Vice Presidenti del Gruppo. Laddove il numero dei Membri aggiunti spettante sia inferiore rispetto a quello dei Vice Presidenti, entrano a far parte della Giunta i Vice Presidenti designati dal Consiglio del Gruppo.

Per i Gruppi merceologici che abbiano in Giunta il solo Presidente, in caso di sua assenza, può partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Vicepresidente più anziano d'età.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti, i Membri aggiunti, i Consiglieri dei Gruppi merceologici fanno parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

Spettano ai Gruppi merceologici complessivamente considerati un numero di voti in Assemblea in ragione di 1 voto ogni 500 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

L'assegnazione dei voti a ciascun Gruppo merceologico viene determinata utilizzando lo stesso peso determinato per la Giunta, ai sensi del comma VI del presente articolo.

Il Consiglio del Gruppo merceologico attribuisce, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i voti spettanti ad uno o più componenti dell'Assemblea del Gruppo stesso.

Per la determinazione dei Membri aggiunti in Giunta e dei voti in Assemblea si applica la regola dell'arrotondamento all'unità superiore se il numero frazionario decimale è superiore alla metà.

L'Assemblea del Gruppo merceologico, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione, determina gli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati a carico degli associati appartenenti al comparto merceologico per cui ogni Gruppo è costituito.

La composizione e il funzionamento dei Gruppi merceologici sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato a norma dell'art. 14 del presente Statuto. Peraltro, costituzione, scorporo e fusione dei Gruppi merceologici sono approvati dall'Assemblea Generale dell'Associazione previo parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta dell'Associazione stessa.